

N. 1859

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, GIORDANO, CASELLI, COMPAGNA, COSSIGA, DI GIACOMO, IZZO, LAURO, PALMIZIO, RAMPONI, Giancarlo SERAFINI, SARRO e NANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2009

Disposizioni di attuazione dell'articolo 51, comma secondo, della Costituzione, in materia di parificazione ai cittadini italiani degli italiani non appartenenti alla Repubblica ai fini dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La nostra Costituzione repubblicana, rifacendosi all'antica distinzione esistente nel Regno, fra «Italiani regnicoli ed Italiani non regnicoli», stabilisce all'articolo 51, comma secondo, che: «La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica».

Tale dettato costituzionale non ha conosciuto fino ad ora una legge di attuazione.

Sarebbe di estremo interesse dare corpo concreto alla norma costituzionale al fine di venire incontro alle esigenze di quelle comunità italiane sparse in tutto il mondo le quali, benché di antica migrazione, hanno conservato usi, costumi, lingua, tradizioni italiani – hanno conservato cioè la nazionalità italiana – ma hanno perso da tempo la cittadinanza italiana.

Anche non prevedendo per esse il riacquisto della cittadinanza data l'epoca lontana del distacco dalla Madrepatria – benché un elementare senso di giustizia dovrebbe imporre il contrario (la Germania ha concesso ai Tedeschi del Volga, trasferitisi colà ai tempi della Grande Caterina, di rientrare in Patria; anche la Grecia ha permesso il rientro dei Greci del Ponto) – si potrebbe ugualmente operare positivamente in loro favore.

Una legge di esecuzione del dettato costituzionale potrebbe agevolare questi nostri connazionali – e non concittadini – sotto vari aspetti. Concendendo loro, ad esempio, la possibilità di venire in Italia per fini sociali – come la ricerca di un lavoro –, culturali, turistici senza essere assoggettati agli attuali mille cavilli. Attualmente essi infatti sono trattati giuridicamente esattamente alla stregua di extracomunitari con tutte le restrizioni relative in tema di visto e di permesso di soggiorno.

Del resto, milioni di Italiani hanno dovuto lasciare – soprattutto tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 – la terra d'origine per la difficile situazione economica e per la ricerca di lavoro. Si sono, inoltre, sparsi nel mondo onorando con la loro laboriosità ed i loro sacrifici la Patria. Sono stati e sono veicolo di cultura e di progresso economico italiani. Molti di questi Italiani hanno dovuto rinunciare alla loro cittadinanza, obbligati spesso dalle difficili condizioni dei luoghi in cui si sono venuti a trovare e ad operare.

Da ultimo, vi è da considerare il fatto che le nuove tecnologie permettono una facilità e rapidità di rapporti, di spostamenti e di notizie un tempo inimmaginabili e insperati e appare perciò opportuno assicurare agli Italiani non appartenenti alla Repubblica condizioni agevolate nei rapporti con l'Italia, onde facilitare un proficuo scambio di contatti. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Sono considerati italiani non appartenenti alla Repubblica:
- a) i residenti nella regione fisica italiana e specificamente: i Corsi, i Nizzardi, i Tendaschi, i Brigaschi, gli Svizzeri italiani, gli Istriani, i Fiumani, i Dalmati, i Maltesi, i Sammarinesi, i Monegaschi ed i cittadini dello Stato Città del Vaticano;
- b) gli emigrati provenienti dalle zone di cui alla lettera a) del presente comma ed i loro dicendenti, nonché gli emigrati ed i loro discendenti provenienti da territori appartenenti o già appartenuti allo Stato italiano.
- 2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui agli articoli 2 e 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver mantenuto cultura, lingua o dialetti e costumi italiani e non aver recato nocumento alla Repubblica.

Art. 2.

- 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è consentito l'ingresso ed il soggiorno nel territorio della Repubblica per motivi di lavoro, di ricerca culturale e scientifica, nonché per fini turistici, con automatica e gratuita concessione, ove necessario, del relativo visto.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono in ogni caso:
- *a)* accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive;
- *b*) partecipare, a parità di condizioni con i cittadini italiani, alle procedure concorsuali per le assunzioni negli istituti di cultura ita-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liana, nonché per le assegnazioni di borse di studio concesse dallo Stato italiano;

c) partecipare a selezioni per corsi di perfezionamento scolastico. Qualora tali selezioni prevedano un numero chiuso, i medesimi soggetti concorrono nell'ambito di una riserva di posti a loro specificatamente assegnati.